



CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERAZIONE N. 51/2016

OGGETTO: Imposta municipale propria (IMU) e tributo servizi indivisibili (TASI) - approvazione aliquote e detrazioni anno 2016.

Seduta **pubblica** in **prima** convocazione

Addì **diciotto** del mese di **maggio** dell'anno **duemilasedici** in questo Comune, nella sala delle adunanze del Consiglio, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio comunale nelle persone dei Signori:

Sindaco	Presente	Assente	Consiglieri	Presente	Assente
Zedda Massimo	X		Lobina Enrico		X
Consiglieri			Mannino Pierluigi	X	
Andreozzi Giuseppe	X		Marcello Fabrizio Salvatore	X	
Angius Giorgio		X	Marongiu Gaetano	X	
Ballerio Francesco	X		Mascia Sergio	X	
Carta Davide	X		Meloni Pier Giorgio		X
Casu Paolo	X		Mereu Alessio		X
Chessa Giovanni		X	Montaldo Emilio	X	
Chessa Maurizio	X		Murgia Marco	X	
Cugusi Claudio	X		Petrucci Filippo	X	
Cugusi Giorgio		X	Piras Anselmo		X
Depau Goffredo	X		Porcelli Maurizio		X
Depau Marisa	X		Porrà Roberto	X	
Dessì Sebastiano	X		Portoghese Guido	X	
Dore Giovanni		X	Rodin Fabrizio	X	
Farris Giuseppe		X	Scano Andrea	X	
Floris Antonello		X	Schirru Stefano		X
Fuoco Gennaro	X		Secchi Ferdinando	X	
Ghirra Francesca	X		Serra Renato	X	
Lai Aurelio	X		Tocco Edoardo		X
Lancioni Gianfranco Mariano		X		Presenti	27
Lecis Cocco Ortu Matteo	X			Assenti	---
					14

Assume la Presidenza il Presidente del Consiglio *Goffredo Depau* con l'assistenza del Segretario Generale *Giovanni Mario Basolu*

Il Consiglio comunale

Premesso che

- l'art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147, ha previsto l'istituzione dell'imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
- l'imposta unica comunale si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore dell'immobile, ivi comprese le abitazioni principali, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Rilevato che:

- unitamente alla disciplina della TARI sono state introdotte significative novità alla disciplina dell'imposta municipale propria (IMU) e del tributo per i servizi indivisibili (TASI), ed in particolare, da ultimo, con la legge 28 dicembre 2015 n. 208;
- l'imposta municipale propria (IMU), introdotta dagli artt. 8, 9 e 14 del Decreto Legislativo 14.03.2011 n° 23, originariamente a decorrere dall'anno 2014, e anticipata al 2012 dall'art. 13 del D.L. 6.12.2011 n° 201, convertito dalla Legge 22.12.2011 n° 214, ha per presupposto il possesso di immobili e non si applica, con le modifiche normative intervenute, al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
- pur cambiando il presupposto impositivo, la base imponibile dell' IMU e della TASI è comune ed è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 5, commi 1, 3, 5 e 6 del D.Lgs. n. 504/1992, e dei commi 4 e 5 dello stesso art. 13 del Decreto Legge n. 201/2011 con applicazione dei moltiplicatori ivi previsti;

Dato atto che

- ai sensi del comma 10 dell'art.1 della legge 28 dicembre 2015 n. 208 è stata introdotta all'art.13 del D.L.201/2011 convertito nella legge n.214/2011 la riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori-figli) che la utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

- ai sensi del commi 53 e 54 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015 n. 208 per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998 n. 431 l'imposta IMU e TASI, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75 per cento;

Richiamato in particolare quanto disposto dall'art. 1 comma 26 della legge 28 dicembre 2015 n. 208 nella parte in cui prevede che, al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015;

Ritenuto, pertanto, di proporre all'approvazione del Consiglio Comunale la conferma delle aliquote già stabilite per l'anno 2015 prendendo atto delle modifiche normative intervenute come risultanti dagli allegati che del presente atto costituiscono parte integrante e sostanziale;

Visti

- l'art. 42 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL., approvato con D.Lgs. n° 267 del 18.08.2000;
- il D. Lgs n°446 del 15.12.1997, ed in particolare l'art. 52;
- l'art. 1, commi 639-731 della legge n° 147/2013;
- l'art. 13 del D.L. n° 201/2011 e s.m.i.e la normative ivi richiamata;
- la Legge 28 dicembre 2015 n. 208;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 03.03.2015 con la quale sono state determinate le aliquote e le detrazioni per l'Imposta Municipale Propria (IMU) e per il Tributo Servizi Indivisibili (TASI) per l'anno 2015;

Vista la deliberazione G.C. n. 57 del 29.04.2016 avente per oggetto: "*Imposta municipale propria (IMU) e tributo servizi indivisibili (TASI) - approvazione aliquote e detrazioni anno 2016 - proposta al Consiglio Comunale*";

Visti i pareri espressi, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000, sulla proposta di deliberazione n° 57 adottata dalla G.C. in data 29.04.2016, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

- "*si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica*", firmato Dott.ssa Francesca Brundu;
- "*si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile*", firmato Dott.ssa Maria Franca Urru;

Acquisito, in data 12.05.2016, il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti;

Considerato che in data 13.05.2016 è stato espresso parere favorevole dalla Commissione Consiliare Permanente Bilancio e Patrimonio;

Udito il dibattito riportato nel resoconto integrale di seduta;

Preso atto che gli emendamenti prot. n. 112408 e n. 112411 del 18.05.2016, presentati dal Cons. Serra sono stati ritirati dallo stesso proponente;

Visto il risultato favorevole della votazione, espressa con sistema di votazione elettronico: presenti 27, votanti 22, voti favorevoli 22, voti contrari nessuno, astenuti 5 (Casu, Depau G., Fuoco, Mannino e Serra);

delibera

Di confermare le aliquote e detrazioni approvate per l'anno 2015 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 03.03.2015 adeguando, conseguentemente, in conformità con quanto stabilito dalla legge 28 dicembre 2015 n. 208 (legge di stabilità 2016) ;

- a) il prospetto riportante le aliquote e le detrazioni corrispondenti alle diverse fattispecie imponibili di cui all' allegato prospetto A) "IMU 2016 - ALIQUOTE E DETRAZIONI" che, della presente deliberazione, costituisce parte integrante e sostanziale;
- b) il prospetto riportante le aliquote e le detrazioni corrispondenti alle diverse fattispecie imponibili di cui all'allegato prospetto B) "TASI 2016 - ALIQUOTE E DETRAZIONI" che, della presente deliberazione, costituisce parte integrante e sostanziale."

Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'Economia delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, nel rispetto delle modalità e dei termini indicati dal combinato disposto dei commi 13 bis e 15 dell'art. 13 del D.L. 201/2011, convertito nella legge n. 214 del 22/12/2011 e successive modificazioni e integrazioni.

Il Consiglio comunale

Visto il risultato favorevole della votazione, espressa con sistema di votazione elettronico: presenti 27, votanti 24, voti favorevoli 24, voti contrari nessuno, astenuti 3 (Casu, Depau G. e Fuoco);

delibera

di dare alla presente immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

SEGUONO LE FIRME

Certifico che la presente deliberazione si trova in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal **24/05/2016** al **07/06/2016**.

Estratto conforme ad uso amministrativo

Il Funzionario Amm.vo in P.O.
(Rossana Abbate)